

Foglio Federale

Berna, 24 gennaio 1969

Anno LII

Volume I

N° 3

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

10164

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione di alcuni accordi concernenti i trasporti aerei commerciali

(Dell'8 gennaio 1969)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

La Svizzera ha aderito il 4 aprile 1947 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa alla navigazione aerea civile internazionale (CS 13 569). Gli Stati partecipi riconoscono (art. 1 di detta convenzione) il principio della sovranità esclusiva sullo spazio atmosferico, in altri termini, ogni Stato ha piena competenza in materia di navigazione aerea al di sopra del suo territorio. Secondo l'articolo 6, nessuna aviolinea internazionale regolare potrà attraversare o servire il territorio di uno Stato contraente senza un suo permesso speciale. Siccome non è stato possibile finora disciplinare mediante un accordo multilaterale i diritti di traffico nel servizio internazionale regolare, gli Stati interessati dovranno concedersi reciprocamente detti permessi mediante accordi bilaterali. La Svizzera ha concluso finora 68 accordi del genere, di cui 55 attualmente in vigore, 7 firmati e 6 siglati. Mentre con il messaggio del 22 maggio 1968 (FF 1968 I 1073), vi chiedevamo di approvare gli accordi con la Bulgaria ed il Kuwait, che fra l'altro non sono stati ancora discussi alle Camere federali, vi preghiamo ora, con il presente messaggio, di concedere la vostra approvazione agli accordi con la Malesia ed il Camerun e d'autorizzare il Consiglio federale a ratificarli. I due accordi che vi sottoponiamo recepiscono il principio, esposto per la prima volta nel 1946 (clausole dette delle

Bermudè dell'accordo aeronautico fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America), che le imprese reciprocamente designate godono di «possibilità eguali ed eque» nell'esercizio dei servizi convenuti, a condizione che gli interessi di una impresa non vengano «pregiudicati indebitamente» dai servizi aerei dell'altra, e che la capacità di trasporto offerta sia adeguata alla domanda di traffico. Inoltre l'offerta dovrà essere conforme, in primo luogo, al traffico fra lo Stato d'origine dell'impresa e i punti sorvolati secondo le linee stabilite (diritto di terza e quarta libertà) e, ma soltanto in secondo luogo, al traffico tra il territorio dell'altra Parte contraente e quello di Stati terzi (la quinta libertà) (Malesia, art. II e V; Camerun, art. 2 e 6). Tale regolamento può essere considerato come liberale, se si tiene conto delle tendenze che regnano attualmente nel traffico aereo mondiale.

L'accordo con la Malesia

In previsione di un'eventuale estensione dei collegamenti aerei nell'Estremo Oriente, era già stato conchiuso (18 dic. 1964) un accordo fra la Svizzera e la Malesia, consecutivamente però Singapore si era diviso dalla Malesia e i due Stati sono da allora indipendenti. Un accordo con Singapore era stato siglato il 9 luglio 1966; figurando quest'ultimo, nell'allegato del primo accordo, come uno scalo nella Federazione malese, il Ministero degli affari esteri di questo Paese aveva consegnato, il 27 maggio 1966, una nota all'Ambasciata di Svizzera a Kuala Lumpur nella quale si sottolineava la necessità di concludere un altro accordo, quello già firmato non avendo più alcun valore.

Nel gennaio del 1967, si sono svolte a Kuala Lumpur nuove trattative con la Malesia. Una delle principali difficoltà consisteva nel principio di predeterminazione della capacità di trasporto offerta e applicata da parecchi Stati, ma che non era mai stata considerata come giustificata dalla Svizzera; si è potuto però tralasciare questo punto nel nuovo accordo. La clausola di trasferimento è stata redatta a nuovo ed aggiornata. All'epoca della redazione dell'allegato, il nostro interlocutore non aveva preso in considerazione la tavola delle linee di cui si sarebbe servita l'impresa designata dalla Malesia, onde non c'era modo di scambiare dei diritti di traffico tra i punti in Europa e nell'Asia del sud-est o in Australia. I diritti di quinta libertà fra Kuala Lumpur e Colombo, Darwin, Melbourne, Sydney e Wellington verranno accordati solo sino a quando l'impresa designata dalla Malesia non servirà essa stessa detti punti. Il tenore dell'accordo corrisponde nei particolari essenziali al testo normale svizzero. La tavola delle linee permette di stabilire un itinerario favorevole in direzione della Malesia e inoltre verso Singapore, l'Indonesia e l'Australia.

L'accordo è stato dunque firmato a Kuala Lumpur il 6 settembre 1968.

L'accordo con il Camerun

I progetti a lunga scadenza d'estensione dei collegamenti aerei svizzeri nell'Africa, prevedono segnatamente una congiunzione con il Sudafrica, lungo la costa occidentale del continente. È per questo che nella primavera del 1955, venne presentata una proposta alle autorità aeronautiche del Camerun al fine di regolare le relazioni aeree reciproche a mezzo di un accordo bilaterale, il Governo di detto Paese — che fa segnatamente parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale — si è trovato d'accordo su questo punto nel giugno 1966, cosicché le trattative svoltesi a Yaundé, si sono concluse nel settembre dello stesso anno.

È stato quindi redatto un testo in lingua francese tradotto in seguito in inglese, dovendosi firmare tale accordo anche in questa lingua. Il primo dicembre 1966, il Ministero degli affari esteri del Camerun ha riconosciuto detta traduzione, stabilita in Svizzera, come testo ufficiale inglese dell'accordo.

Ad eccezione di qualche particolare, il contenuto ed il tenore dell'accordo corrisponde al testo normale svizzero.

È opportuno richiamare l'attenzione specialmente sull'articolo 4, in cui è indicato che una Parte contraente potrà designare un'impresa comune di trasporti aerei, come sua propria, giusta gli articoli 77 e 79 della convenzione di Chicago.

Le autorità del Camerun, evitando d'essere esplicite, hanno sottinteso con questo l'impresa comune *Air Africa*. L'accordo con il Camerun non contempla la clausola speciale sui trasferimenti monetari da uno Stato all'altro che noi cerchiamo solitamente d'introdurre negli accordi aeronautici; il nostro interlocutore si è categoricamente rifiutato di inserire tale disposizione, aggiungendo, da un canto, che le autorità responsabili delle finanze del Paese vi si opponevano, e che una tale clausola non figurava in nessun accordo firmato dal Camerun con gli altri Stati. La questione non ha del resto grande importanza, poiché l'accordo sul commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, del 28 gennaio 1963 (RU 1964 400) sembra offrire sufficienti garanzie per i pagamenti ed i trasferimenti in divise libere.

La tabella delle linee menzionata nell'allegato dell'accordo aeronautico permette di stabilire un'avio linea economicamente vitale fra i due Stati e a destinazione di punti situati al di là degli Stati contraenti, con riserva e naturale, che nessun diritto di traffico venga accordato fra questi punti e il territorio delle Parti contraenti. Attualmente non è ancora possibile svolgere una linea di transito verso Johannesburg, Salisbury, Lorenço Marquès.

L'accordo è stato firmato l'11 novembre 1968 a Yaundé.

I due accordi, la cui firma era stata raccomandata al Consiglio federale dalla Commissione federale per la navigazione aerea, sono conformi ai principi politici del nostro Paese, in materia di traffico aereo.

La costituzionalità del progetto allegato si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale, che riconosce alla Confederazione il diritto di concludere dei trattati con altri Paesi.

Spetta all'Assemblea federale l'approvazione di questi, in virtù dell'articolo 85 numero 5 Cost.

Siccome gli accordi sono revocabili, non sono sottoposti al referendum, giusta l'articolo 89 capoverso 4 Cost.

Ci pregiamo dunque di proporvi l'accettazione del disegno di decreto federale allegato che approva alcuni accordi inerenti ai trasporti aerei commerciali.

Profittiamo di quest'occasione, onorevoli signori presidente e consiglieri, per rinnovarvi l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 8 gennaio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

L. von Moos

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale per l'approvazione di alcuni accordi concernenti i trasporti aerei commerciali (dell'8 gennaio 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	03
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10164
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.01.1969
Date	
Data	
Seite	25-28
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 728

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.